

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAICOL SKI TEAM

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 27/06/2024

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 18,30, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il Vice Presidente, che assume la presidenza dell'Assemblea per l'assenza del Presidente e quindi rispettando le procedure previste dall'art. 21 dello statuto sociale, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci:

vedi foglio raccolta firme allegato,

e che sono regolarmente rappresentati con delega i seguenti soci:

vedi foglio raccolta firme allegato,

e così complessivamente n. 2 soci. Non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo necessario, il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,00 e rinviata la trattazione dell'ordine del giorno all'assemblea in seconda convocazione prevista per il giorno 29 giugno 2024 alle ore 16.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAICOL SKI TEAM

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 29/06/2024

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il Vice Presidente, che assume la presidenza dell'Assemblea per l'assenza del Presidente e quindi rispettando le procedure previste dall'art. 21 dello statuto sociale, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci:

vedi foglio raccolta firme allegato,

e che sono regolarmente rappresentati con delega i seguenti soci:

vedi foglio raccolta firme allegato,

e così complessivamente n. 10 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Bellelli Furio che chiama alle funzioni di Segretario Leurini Andrea.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il vice Presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:

1) nella definizione dell'**oggetto sociale** è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

A tal fin si propone di modificare l'articolo 3 alla linea a) dello statuto associativo con la seguente formulazione:

“ a) promuovere e sviluppare in via stabile e principale attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline invernali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Sci Alpino e di Fondo, sci alpinismo, snowboard, ma anche tennis e ciclismo;”

La proposta, messa ai voti, viene approvata con 9 voti favorevoli ed 1 contrario del socio Rinaldi Alessandro.

2) la possibilità di svolgere anche **attività diverse da quelle sportive**, purché secondarie e strumentali.

Sul punto si propone di modificare l'art. 3 dello statuto associativo introducendo la seguente formulazione in fondo all'articolo stesso:

“L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.”

La proposta, messa ai voti, viene approvata con 9 voti favorevoli ed 1 contrario del socio Rinaldi Alessandro.

3) Rispetto ai **potenziali associati** si evidenzia che non possono essere iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le realtà che si qualificano come associazioni di secondo livello. Ancorché non sia fornita una definizione normativa di tale concetto – lo stesso Regolamento di funzionamento del citato Registro offre infatti solo alcune esemplificazioni di circostanze che possono qualificare l'associazione come “associazione di secondo livello” – si registra che il primo orientamento interpretativo dell'Ufficio preposto ritiene che si qualifichi come associazione di secondo livello quella che ammette anche associati collettivi. Atteso che l'assunzione della qualifica di associazione sportiva dilettantistica discende dall'inclusione del sodalizio nel registro, si rende necessario modificare l'art. 4 dello Statuto con la seguente formulazione:

“Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.”

Il Presidente ritiene poi necessario fornire alcune informative ai soci.

Rispetto alle **nuove disposizioni relative all'incompatibilità**, il Presidente chiede ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione.

I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.

Non si rende neppure necessario intervenire sulla **clausola in materia di divieto di distribuzione indiretta di utili** in quanto non sono state riportate in statuto le condizioni per cui si verifica tale distribuzione indiretta. Appare però opportuno evidenziare il cambiamento operato dal decreto legislativo 36/2021.

Rispetto alla **retribuzione dei collaboratori**, viene specificato che il rispetto del parametro di quantificazione – ossia che non sia superiore del 40% rispetto a quanto previsto da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative – debba essere osservato anche per i lavoratori autonomi e non solo per i dipendenti. Il riconoscimento di compensi, pertanto, è subordinato a tale verifica. Solo se sussistono comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività sportive si può derogare a tale limite.

Anche nel caso di riconoscimento di indennità di carica si rende necessario porre attenzione alla quantificazione dell'emolumento che dovrà essere *“proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e bisognerà anche verificare che non sia superiore a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”*.

Un'altra novità interessante è legata alla possibilità, prima negata, di garantire agli associati la possibilità di fruire di servizi sportivi a condizioni migliori rispetto all'eventuale erogazione di servizi a non soci.

Per il resto si rinvia alla complessiva disciplina del divieto di distribuzione indiretta di utili così come normato dall'art. 8 del Decreto legislativo 36/2021.

Il Presidente, infine, informa i soci che un orientamento giurisprudenziale e di prassi ha evidenziato la necessità di **garantire ai genitori degli associati minorenni il diritto di votare in rappresentanza dei minori**. Lo statuto recepisce il vincolo del diritto di voto in capo ai soci maggiorenni contemplato dal testo unico delle imposte sui redditi come requisito di accesso al sistema di agevolazioni fiscali ma questo non preclude la possibilità ai genitori degli associati minorenni di partecipare alle assemblee e votare in rappresentanza dei figli minori, atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale. Il Presidente pertanto comunica di adottare come corretta modalità quella di convocare alle assemblee l'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e quindi di computarlo ai fini del quorum costitutivo dell'associazione. Sarà invitato anche l'associato minorenne che avrà diritto di parola e non di voto e quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare. L'esercente la potestà genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale rappresentante lo statuto previgente con le modifiche apportate sopra evidenziate.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci con 9 voti favorevoli ed 1 contrario del socio Rinaldi Alessandro, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene infine delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:


1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2021 in virtù del quale *“Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto”*, essendosi l'assemblea limitata a modificare lo statuto nelle parti obbligatorie. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 17.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale

Donatella Pignatelli
Nicola Pignatelli



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'D. L.' and another that is more stylized.

And L.
Pellam

STATUTO

TITOLO I - Denominazione — sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Reggio Emilia, via Emilia Ospizio n. 51/F, un'associazione che assume la denominazione "*Associazione sportiva dilettantistica Maicol Ski Team*", in breve "*a.s.d. Maicol Ski Team*".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare in via stabile e principale attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline invernali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Sci Alpino e di Fondo, sci alpinismo, snowboard, ma anche tennis e ciclismo;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.


TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente



acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; - al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso — Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno, Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI. Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:


- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.



Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18


L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.



La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttiva e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.



TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG.	24 SET. 2024	SERIE
IL		3
N.	2168	CON € ESENTE
IL DIRETTORE DELL'U.T.		

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Piarleoni

Nicola Parziale

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "D. L. Piarleoni".